



**AREA AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n.3 del 15 febbraio 2022

Oggetto: presa d'atto e approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di *Realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani sull'area di proprietà comunale compresa tra via S. Maria delle Grazie a Miano e via Janfolla a Piscinola*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI

Premesso che:

- con delibera di Giunta n. 3335 del 18 settembre 2002 è stato approvato il progetto stralcio esecutivo per la realizzazione del complesso di accoglienza per cani sull'area di proprietà comunale compresa tra la via Madonna delle Grazie a Miano e via Janfolla a Piscinola per l'importo complessivo di euro 2.304.597,77, dando atto che la spesa avrebbe trovato copertura finanziaria sui capitoli 43600 EPF 1996 e 43600 EPF 1998;
- con determina n. 35 dell'8 ottobre 2002 è stata indetta gara d'appalto per un importo a base d'asta di € 1.962.163,63, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- nella seduta di gara dell'8 gennaio 2003 è risultato aggiudicatario provvisorio il Consorzio S.G.M che ha offerto un ribasso del 33,89800% per un importo dei lavori ribassato di € 1.310.071,32;
- con determina dirigenziale n. 4 del 25 febbraio 2003, registrata all'indice generale n. 293 del 7 marzo 2003, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori al Consorzio S.G.M ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sui capitoli 43600 EPF 1996 e 43600 EPF 1998 secondo il seguente quadro economico:

A)	LAVORI		
	Importo dei lavori al netto del ribasso del 33,898%	€ 1.271.597,52	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 38.473,80	
	TOTALE A		€ 1.310.071,32
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
	imprevisti	€ 98.108,18	
	IVA 10% su A + imprevisti	€ 140.817,95	
	Art.18 L. 109/94 – su capo A	€ 28.244,98	
	Oneri 1% trasferiti al cap. 3298/2000 già liquidati	-€ 17.753,91	
	Differenza oneri progettazione al lordo del 23,80%	€ 10.491,07	
	Oneri riflessi (23,80%)	€ 2.016,86	
	Oneri di progettazione al netto	€ 8.474,21	
	IRAP 8,50 su netto	€ 720,31	
	Totale somma per incentivi+oneri riflessi + IRAP	€ 11.211,38	
	Coord. Sic. in fase di esecuzione, compreso oneri fiscali	€ 16.810,68	
	Collaudo statico compreso oneri fiscali	2.870,26	
	Saggi e indagini compreso IVA	€ 5.164,57	
	Lavori in economia	€ 5.165,79	
	TOTALE B		€ 280.148,81
	SOMMANO CAPO A e B		€ 1.590.220,13

- in data 25 maggio 2003 è stato stipulato il contratto con il Consorzio S.G.M con n. di rep. 72727 e in data 9 luglio 2003 sono stati consegnati i lavori al Consorzio S.G.M.;
- l'impresa, durante l'esecuzione dei lavori, nel corso dei quali ha realizzato gran parte delle strutture del complesso, ha iscritto nell'apposito registro riserve per andamento anomalo dei lavori, in gran parte dovuto a sospensioni e riprese che si sono succedute dal 18 luglio 2003 fino al 31 agosto 2005, ha contestato, inoltre, il ritardo dei pagamenti e ha citato l'amministrazione comunale per danni subiti;
- a seguito di accordo tra le parti intervenuto durante il giudizio arbitrale allora alla fase di discussione della consulenza tecnica d'ufficio e conformemente al parere reso dall'avvocatura comunale con nota 29713 del 9 luglio 2007, in data 7 gennaio 2008 è stato sottoscritto atto di transazione con il Consorzio S.G.M. prevedendo il pagamento al suddetto Consorzio di € 135.000,00 entro 90 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, al contempo, l'impegno a redigere una perizia di variante entro 60 giorni per la prosecuzione



dei lavori, approvato giusta delibera di Giunta n. 3614 del 19 novembre 2007 e determina n. 69 del 17 dicembre 2007 del dipartimento Ambiente, registrata all'indice generale n.2663 del 24 dicembre 2007;

- in data 3 marzo 2014 il Consorzio S.G.M. ha citato il comune di Napoli per il mancato rispetto del suddetto atto di transazione, chiedendo la risoluzione della transazione e del contratto, e un risarcimento complessivo di € 199.468,40 tra spese generali nella misura del 5% del costo di macchinari e materiali, danni da perdita di chance, differenza fra il valore di mercato delle opere realizzate rispetto al prezzo di gara, lavori eseguiti e non contabilizzati, revisione dei prezzi per il materiale ferroso, interessi per il ritardato pagamento.
- in data 30 dicembre 2015 il comune di Napoli ed il Consorzio S.G.M., al fine di eliminare il contenzioso in corso, giusta parere favorevole dell'avvocatura comunale n. 1027696 del 30 dicembre 2015, hanno sottoscritto un altro atto di transazione con il quale è stato previsto, tra l'altro, l'approvazione entro il 20 gennaio 2016 della perizia di variante per il completamento dei lavori di cui al contratto repertorio n. 72727/2003;
- con Delibera n. 22 del 18 gennaio 2016 la Giunta, confermando l'interesse dell'Amministrazione al completamento dell'opera ed il fine pubblico della stessa, ha preso atto della perizia di variante tecnica, senza aumento di spesa, redatta dal Direttore dei Lavori approvata poi col la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 20 gennaio 2016, registrata all'indice generale n. 30 del 11 febbraio 2016, con il seguente quadro economico:

		Totale
A)	LAVORI	
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 33,898%	€ 1.096.608,41
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.925,00
TOTALE A		€ 1.127.533,41
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	per IVA (al 10% del totale A.1 + A.2)	€ 112.753,34
B.2	Oneri ex art. 93c.7bis – c. 7 ter D.L/vo 163/2006 compresi oneri riflessi e IRAP (2% di importo a base d'asta)	€ 39.243,27
B.3	Oneri di discarica non soggetti a ribasso da pagare su fattura (compreso spese generali del 15%) all'impresa Consorzio SGM	€ 14.500,00
B.4	IVA su oneri di discarica al 22%	€ 3.190,00
B.5	Imprevisti sui lavori compreso IVA al 10%	€ 45.763,89
B.6	Liquidazione atto di transazione del 7 gennaio 2008	€ 135.000,00
TOTALE B		€ 350.450,50
TOTALE A+B		€ 1.477.983,91

- con verbale del 2 marzo 2016 il direttore dei lavori ha ordinato all'impresa esecutrice Consorzio S.G.M. la ripresa dei lavori, fissando il termine per il completamento degli stessi in 12 mesi, ossia per il 1° marzo 2017;
- durante la realizzazione dell'opera è emersa la necessità di realizzare alcuni interventi di completamento, non previsti nel progetto originario né nella perizia di variante tecnica approvata con la succitata determina n. 2/2016, e, pertanto, il Direttore dei Lavori, ritenendo il completamento dell'opera subordinata alla realizzazione dei suddetti interventi, ha proposto, ai sensi dell'art. 161 comma 3 del d.P.R. 207/2010, una perizia di variante disposta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del d.lgs. 163/2006, sospendendo contestualmente i lavori in attesa della redazione della suddetta perizia;
- con Determinazione del Direttore centrale Ambiente n. 8 del 10 agosto 2017 registrata all'indice generale al n. 943/2017, è stata approvata un'ulteriore perizia di variante tecnica, senza aumento di spesa del quadro economico - il cui maggior importo ha trovato copertura finanziaria al punto B.5 delle Somme a disposizione "*imprevisti su lavori compreso IVA al 10%*", affidando all'impresa Consorzio SGM, titolare del contratto principale, i maggiori lavori in variante;



- con l'approvazione della suddetta determina, il quadro economico definitivo dell'appalto è risultato rimodulato come di seguito:

			Totale
	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 33,898%	€ 1.131.991,29	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.898,00	
	TOTALE A		€ 1.163.889,29
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	per IVA (al 10% del totale A.1 + A.2)	€ 116.388,93	
B.2	Oneri ex art. 93c.7bis – c. 7 ter D.L/vo 163/2006 compresi oneri riflessi e IRAP (2% di importo a base d'asta)	€ 39.243,27	
B.3	Oneri di discarica non soggetti a ribasso da pagare su fattura (compreso spese generali del 15%) all'impresa Consorzio SGM	€ 14.500,00	
B.4	IVA su oneri di discarica al 22%	€ 3.190,00	
B.5	Imprevisti sui lavori compreso IVA al 10%	€ 5.772,42	
B.6	Liquidazione atto di transazione del 7 gennaio 2008	€ 135.000,00	
	TOTALE B		€ 314.094,62
	TOTALE A+B		€ 1.477.983,91

Considerato che:

- i lavori sono stati terminati in data 11 settembre 2018, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa esecutrice;
- con la nota n. 747151/2019 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la relazione sullo stato finale dei lavori unitamente al conto finale;
- la società S.G.M. S.R.L. all'atto della firma del conto finale ha ascrivito n. 4 riserve e, in pari data ha proceduto con la relativa esplicazione giusta nota PG/2019/798151, per un totale di complessivi euro 101.637,53 compreso IVA;
- tale vicenda si è risolta in via stragiudiziale con la sottoscrizione in data 3 febbraio 2022 di Atto di Transazione tra il Comune di Napoli e la Società S.G.M. Srl con il quale quest'ultima, a fronte del riconoscimento di un importo pari a euro 25.000 a titolo risarcitorio, ha dichiarato di rinunciare “a quanto richiesto con le quattro riserve apposte sullo stato finale dei lavori per un importo complessivo pari ad euro 101.637,53 compreso IVA” e ha dichiarato di rinunciare, altresì, “ad ogni ulteriore richiesta di maggiori oneri e costi e ad ogni pretesa per eventuali spese e costi fino al collaudo”;
- in data 14 febbraio 2022, il Collaudatore Tecnico Amministrativo ha emesso il Certificato di Collaudo, sottoscritto anche dall'appaltatore, e, in pari data, l'ha trasmesso al Dirigente del Servizio Tutela della Salute e degli Animali, al RUP e al Direttore dei Lavori, giusta nota prot. n. 116132/2022.

Ritenuto che si possa procedere all'approvazione del suddetto Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore tecnico amministrativo, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Attestato:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli art.13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
- che il presente documento non contiene dati personali.



Visti:

- il Certificato di Collaudo emesso dal Collaudatore tecnico amministrativo;
- l'art.234 c. 2, D.lgs.207/2010 e ss.mm. e ii.;
- l'art.138, comma 2 del d.lgs.163/2006;

DISPONE

1. Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziali della presente disposizione e si intendono integralmente riportate.
2. Prendere atto e approvare il Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore tecnico amministrativo che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori di *Realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani sull'area di proprietà comunale compresa tra via S. Maria delle Grazie a Miano e via Janfolla a Piscinola.*
3. Comunicare il presente provvedimento alla società SGM SRL.
4. Pubblicare la presente disposizione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Si allegano, quale parte integrante del provvedimento, il Certificato di Collaudo e i verbali visita di collaudo per complessive 29 pagine come di seguito indicato:

- *Certificato di Collaudo: ALL_11068_003_01*
- *verbale visita di collaudo n. 1: ALL_11068_003_02*
- *verbale visita di collaudo n. 2: ALL_11068_003_03*
- *verbale visita di collaudo n. 3: ALL_11068_003_04*
- *verbale visita di collaudo n. 4: ALL_11068_003_05*
- *verbale visita di collaudo n. 5: ALL_11068_003_06*

sottoscritto digitalmente da:

Il Dirigente

Dr. Roberta Sivo

Il presente atto è sottoscritto digitalmente. La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005smi, Codice amministrazione digitale. La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.

